

E' opinione diffusa che il diritto sia una scienza minore. Ammesso che il termine "scienza" possa ritenersi adeguato a illustrare i metodi di analisi degli ordinamenti giuridici.

Lo stato della dottrina e della giurisprudenza contemporanei accredita la sensazione che il comune sentire abbia un qualche fondamento di verità.

In disparte l'astuta strategia del "copia e incolla", con cui vengono confezionate buona parte delle opere recenti, e, però, non del tutto estranea ad un sapere che gradisce evolversi nella continuità, ciò che sorprende nel mercato delle pubblicazioni giuridiche è la latitanza dell'unico elemento in grado di conferire un crisma di scientificità all'elaborazione degli studiosi in questo settore: l'indagine sui sistemi normativi, nella triplice sequenza – lineare, trasversale e circolare – che li caratterizza.

Il risultato è un tenace vizio metodologico: l'inversione del rapporto di causa ed effetto, che predica i concetti prodotto di altri concetti e le norme il loro corollario.

L'impostazione che si intende seguire è quella del ribaltamento dell'*absurdum* e, dunque, il ritorno della costruzione teorica alla sua sede naturale. Che non è la descrizione, ma la dimostrazione.

In questa prospettiva il ricorso – accanto ai comuni strumenti di ermeneutica giuridica – alle strutture di analisi offerte dalla logica non rappresenta un'aspirazione alla perfezione matematica (benché non si nasconda una repressa inclinazione in tal senso), ma la messa in opera di un progetto che ha l'ambizione di essere la via più semplice, e al tempo stesso la più rigorosa, per l'identificazione delle verità convenzionali offerte dall'ordinamento: la ricerca, l'interpretazione, il collegamento delle norme, indagate come proposizioni formali, oltre che come regole di operazioni ed interessi umani.

Il tutto – sia chiaro – senza rinunciare ad aggiornare il lettore sugli apporti più meritevoli della dottrina e della giurisprudenza, conducendo in proposito un percorso di selezione che ha la sua stella polare non tanto nella (presunta) novità del risultato, quanto nel rigore della argomentazione, che si proponga come razionale intuizione dei più profondi sviluppi di un assioma dell'ordinamento – vecchio o nuovo che sia – ed elaborazione a catena dei suoi postulati.

La tecnica di redazione del Manuale si ispira a questa scelta di fondo.

Ampio spazio è riservato all'illustrazione del diritto positivo. Il compito si presenta assai difficile – ma non impossibile – nel diritto amministrativo, stante l'assenza di un codice e la frammentazione delle fonti in un dedalo quasi inestricabile di atti, variamente collocati in linea verticale ed orizzontale.

L'analisi di ciascun settore dell'ordinamento della pubblica amministrazione combina l'approccio istituzionale e quello avanzato, prestando particolare attenzione ad individuare in profondità i principi informativi della materia e le relazioni tra le diverse figure che ne fanno parte.

L'impostazione è neutra: non europeistica, né nazionalistica; non conservatrice, né innovatrice. Innovativo – proprio perché asettico e governato da leggi esterne al diritto – è il procedimento, i risultati sono quelli che devono essere. Il loro inquadramento in categorie note o da inventare è una conseguenza puramente meccanica.

Il *Manuale* si divide in quattro parti: teoria generale, organizzazione, attività (generale e speciale), giustizia, che sono distribuite in due volumi.

La prima parte è eccentrica rispetto alla tradizione, ma costituisce il fondamento della trattazione, offrendo uno sguardo di sintesi dell'intero sistema sotto l'angolazione dei principi e delle forme che reggono l'organizzazione e l'azione amministrativa, i cui sviluppi vengono approfonditi nelle parti seconda e terza. Chiude l'opera la parte sul processo, attenta a delineare l'implementazione del sillogismo giudiziario nell'area della giurisdizione amministrativa di legittimità, seguendone la tradizionale ricostruzione come giudizio su (i vizi del) l'atto ed esaminando i possibili correttivi proposti dalla nuova teoria del giudizio sul rapporto, con una esauriente incursione nell'area della giurisdizione esclusiva.

In alcuni capitoli, dove maggiore è lo sforzo dimostrativo, vengono ridimensionate le note. Delle due l'una: o le note sono episodi marginali del fatto scientifico (ma nelle dimostrazioni nulla è marginale), e allora possono essere eliminate senza scrupoli, ovvero sono rilevanti, e allora il loro contenuto va inserito nel testo. La conservazione è dovuta a esigenze di ordine espositivo. Dove queste non sussistevano se ne è fatto a meno.

Ridotte le citazioni della dottrina. Conta il pensiero, non l'autore. Un'affermazione, infatti, si giustifica per come è fatta, non per chi la fa. In tal senso non è inopportuno ricordare che il codice di procedura civile (art. 118, comma 3 disp. att.) vieta – perentoriamente – le citazioni degli autori giuridici nella motivazione della sentenza. E non si dica che lo scienziato del diritto – diversamente dal giudice – non deve essere “bocca della legge”. Se nessuno dei due può aspirare a questo ruolo entrambi, però, devono porre il procedimento ermeneutico in primo piano, lasciandosi guidare nell'attività di teorizzazione da riferimenti epistemologici ed operativi sicuri, più che da voci celebri. A queste è stato dato spazio quando la qualità del pensiero lo imponeva. Restano salvi, naturalmente, i riferimenti ad autori la cui analisi ha fatto ingresso nel testo.

Le citazioni di giurisprudenza hanno, invece, una finalità essenzialmente pratica, che un Manuale non può ignorare, specie in un sistema – come quella della pubblica amministrazione – in accelerazione da diversi anni.

Accelerazione che, tuttavia, non spaventa, ma esalta.